

Publicato il 16/10/2018

**N. 06127/2018 REG.PROV.CAU.
N. 10893/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10893 del 2018, proposto da

Eugenia Andreina Accardi, Angela Chiara Adamo, Stefano Addeo, Luisa Addeo, Rosalba Agenori, Giuseppa Agosta, Guglielmo Alati, Anna Albano, Mariarosaria Albano, Daniela Albertazzi, Tiziana Alesci, Florinda Aliperta, Anna Amante, Angela Amato, Sonia Amendola, Simona Andrei, Giuseppe Giancarlo Ania, Roberta Aniello, Vincenzo Aprea, Maria Ardillo, Carmela Argento, Annachiara Asti, Elena Bacarella, Amabilia Baldassarri, Ines Barone, Luisa Basili, Amalia Beatrice, Chiara Bellagamba, Edelizia Bellatalla, Salvatore Bellucci, Marina Bertin, Pierina Giovanna Bertoglio, Barbara Bigondi, Rosario Blundo, Elena Bocciarelli, Evaristo Bodini, Valentina Boerio, Annunziata Borrelli, Paola Borsacchi, Maria Maddalena Bossone, Angela Botta, Flora Bottino, Lara Breda, Irene Bruno, Claudio Bucciarelli, Girolamo Buono, Concetta Eleonora Buscemi, Maria Pasqua Bussola, Maria Francesca Butera, Giuseppina Buttini, Giuseppina Cacace, Giuseppe Cafasso, Giovanna Caforio, Salvatore Cambrea, Antonella Cammardella, Nunzia Campanelli, Maria Chiara Canestrelli, Rossella Capicchiano, Flavia Capodicasa, Mirella Caporaso, Paolo

Caroli, Franco Carota, Vincenzo Carotenuto, Filippo Carretta, Gerardo Carro, Roberto Castiglione, Antonino Catalano, Costantina Catania, Clementina Cattedra, Bartolomeo Cavaliere, Giovanna Cavallo, Claudia Cedrone, Katia Cherubini, Daniela Cicala, Rosaria Cicatello, Carla Ciccarelli, Amelia Cipolletta, Daniele Coffaro, Andrea Cognetta, Maria Teresa Colace, Sabina Coladonato, Giorgio Colella, Teresa Collura, Paola Colucci, Antonia Comin, Teresa Consiglio, Rosa Coppola, Fabiola Paola Corbi, Giuseppe Corradini, Elisabetta Coruzzi, Isabella Cosentino, Rossella Costabile, Alessia Costantini, Ilaria Costantino, Vincenzo Criscitiello, Sara Cristadoro, Maria Assunta Cutrona, Luisa Damato, Miriam D'Angelo, Carmela D'Angelo, Alessandra Daniele, Antonietta D'Avino, Flavia Cecilia De Agostini, Marianna De Angelis, Antonio De Benedetti, Maria Vittoria De Crescenzo, Maria Luisa De Cristofaro, Mario De Filippo, Marina De Luca, Procolo De Lucia, Maria De Stefano, Fernando De Vito, Assunta De Vivo, Angelo Del Prete, Rossella Del Prete, Bartolomeo Delli Paoli, Giuseppe Desideri, Paola Di Bartolomeo, Salvatore Di Biase, Federica Di Cosimo, Antonella Di Diana, Angelo Di Guardo, Lucia Di Leo, Iolanda Di Maria, Paola Di Mauro, Elvira Di Nola, Luigi Di Nuzzo, Cristina Maria Di Pietra, Giuseppe Di Pietro, Antonio Di Renzo, Carmela Di Santo, Giovanni Dipasquale, Caterina Dolci, Consiglia Dragone, Barbara Eleuteri, Elisabetta Emanuele, Anna Esposito, Cristina Esposito, Benedetta Fabbri, Antonietta Fabrizio, Aldo Falbo, Alessandro Fanara, Carmelo Farinella, Carmela Favale, Anna Felicità, Carmela Ferone, Pasquale Ferrara, Anna Ferrara, Maddalena Ferrucci, Loredana Fersini, Rita Venera Fichera, Anna Filannino, Vincenza Filippo, Patrizia Filippone, Claudio Finelli, Adriana Fiorenzo, Maria Forina, Maria Fornino, Michela Fresella, Rosaria Frustillo, Nicola Fucci, Luca Fuscaldo, Cettina Daniela Fusco, Maria Galazzo, Giovanna Maria Grazia Galistu, Sonia Gallo, Giovanna Galvano, Angela Ganci, Sonia Gasdia, Maria Luisa Gavinelli, Mariarosaria Gentile, Paola Anna Maria Gentile, Elena Ghiddi, Nadia Giulia Ghiotto, Daniela Maria Alfonsa Giammusso, Ernestina Giardino, Francesco Gioia, Carmen

Giordano, Emiliano Giorgi, Filomena Giugliano, Angela Rosaria Giugliano, Giacomina Giuliano, Milena Goro, Atala Grattarola, Elena Greco, Andrea Gualano, Susanna Guarducci, Luigina Guffanti, Franco Guggino, Carmine Iannicelli, Daniela Iannuzzi, Cira Impagliazzo, Rosa Indelicato, Raffaele Iodice, Antonietta Iovine, Tommasina Ippolito, Restituta Irace, Lucrezia La Paglia, Maria Dorotea La Placa, Giuseppa L'Abbate, Walter Landi, Concetta Latina, Elena Laudani, Carmen Laudato, Oriana Letizia, Rosaria Lillo, Anna Lipardi, Romina Lo Giudice, Mario Loteta, Nada Macerola, Annalisa Magagnotti, Amalia Malfi, Giuseppe Malfitano, Raffaele Maloccu, Antonella Mancaniello, Danila Mancuso, Marta Manelli, Annunziata Mansueto, Maria Stella Marchese Ragona, Annarita Marino, Maria Linda Concetta Marino, Rossella Marino, Eleonora Marogna, Giuseppina Marras, Arturo Marseglia, Simona Martinelli, Maria Martino, Regina Martino, Alessandra Marzuoli, Autilia Massa, Filomena Mastroianni, Simona Mauriello, Maria Grazia Mauro, Manuela Mazzariello, Vittoria Mazzucco, Simonetta Melis, Fausto Luigi Melissano, Valeria Merche, Patrizia Messineo, Pasqualina Miatto, Paola Micci, Giovanna Michelotti, Roberta Minelli, Salvatore Minutello, Stanislao Minuto, Viviana Montano, Maria Rosaria Montesi, Orsolino Murgia, Maria Patrizia Musolino, Antonietta Porfiria Napoleone, Marilena Napolitano, Valeria Napolitano, Roberta Nardella, Claudia Natale, Liliana Nobile, Sonia Nulchis, Giovanna Oliveri, Fiorella Oliviero, Annamaria Opramolla, Anita Paganelli, Maria Stella Pagano, Maria Teresa Palma, Vittoria Panarese, Annamaria Papadopoli, Santa Paparo, Filomena Parente, Valentina Parisi, Giuseppina Parisi, Irene Passaro, Mariano Luigi Paternoster, Laura Pavone, Carmen Assunta Pellegrino, Vincenzo Peluso, Valeria Peragine, Anna Perrino, Michela Persechino, Alessandra Pesce, Marianna Petillo, Luisa Nicla Serena Pezone, Maria Carmela Piccolo, Tatiana Pierotti, Alessandra Pintus, Antonietta Pirone, Maria Rosa Pisano, Anna Lucia Pisanò, Giuseppina Piscopo, Antonella Rita Pisu, Elisia Rita Febronia Politino, Maria Grazia Pondi, Vincenzo Procopio, Raffaele Prodomo, Maria Luisa Proietto, Loredana Pucci, Luciana Puoti,

Monica Raimo, Daniela Rea, Giorgio Reale, Maria Vincenza Reina, Luisa Renzullo, Lucia Assunta Rinaldi, Giuseppina Rocco, Anna Maria Ruggiero, Giuseppe Russello, Anna Russo, Filomena Russo, Consiglia Russo, Loredana Sabatino, Marilena Saccomanni, Antonella Salvio, Pio Giovanni Sangiovanni, Liberata Sannino, Luigia Santoro, Liliana Angela Savino, Rosario Scaffidi Domianello, Omar Scala, Danilo Scappaticci, Stefano Scarpellini, Vincenzo Scarpellino, Tiziana Schiavo, Esterina Scibelli, Chiara Scilla, Paolo Scognamiglio, Luisa Scotti, Lucia Scotto Di Clemente, Carla Sermasi, Roberta Serravall, Antonella Sibio, Domenico Silvestri, Cristina Simeone, Sandro Simonetti, Annalisa Spadolini, Rosaria Spina, Maria Spinavaria, Concetta Sposito, Angela Maria Stancarone, Rosalba Starace, Filomena Stumbo, Giuliana Terracciano, Erica Terranova, Iole Tesauro, Emanuele Tiso, Antonia Tordella, Teresa Maria Silvia Torre, Francesco Trapani, Cinzia Traversa, Natali Tredici, Francesco Tricomi, Tiziana Trois, Rosanna Vacalebre, Manuela Vacante, Maura Valentini, Monica Valeriani, Loredana Vasselli, Fabiola Venezia, Maurizio Venezia, Paola Visconti, Francesca Volpe, Stefania Zanda, Annalisa Zinno, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –

Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in uno agli atti allegati, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»; B) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati; C) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018); D) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti; E) dell'avviso pubblicato sulla GURI 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018; F) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva; G) del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della

dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 8 laddove disciplina la prova preselettiva; H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato

- che l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout);

- che, *prima facie*, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate;

- che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate;

- che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza (cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui *“Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per*

discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché ... della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità” (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).

In altri termini, l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l'indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità *ictu oculi* rilevabili.

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che la medesima ha rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva.

Ne deriva, quindi, che tali censure - essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall'Amministrazione - non possono che ritenersi prive di pregio.

Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l'illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, *“l'erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei*

concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati? (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l'eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull'esito della prova.

- che, inoltre, non può dedursi l'illogicità della fissazione del termine di svolgimento delle prove perché coincidente con altre attività dei concorrenti né che entro lo stesso termine alcuni partecipanti fossero impegnati in commissione di esami di stato o nella normale attività didattica, posto che non si può individuare con certezza un momento nel quale detta attività non sia in concreto espletata, al fine di definire le date ottimali per lo svolgimento della prova.

Ritenuta l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l'ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Claudia Lattanzi

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO